



COMUNE DI MADRUZZO
PROVINCIA DI TRENTO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 4
del Consiglio comunale**

Oggetto: Esame ed approvazione della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2023 – 2025, del Bilancio di previsione finanziario 2023 -2025, dei relativi allegati e Nota integrativa.

L'anno **duemilaventitre** addì **uno** del mese di **marzo** alle ore **20:00** nella **sala consiliare del Municipio di Madruzzo**, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, in seduta di prima convocazione, si è riunito il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

MICHELE BORTOLI	SINDACO
VINCENZO ASPRINIO	CONSIGLIERE
CARLOTTA CHIELLINO	CONSIGLIERE
GIOVANNI CHISTE'	CONSIGLIERE
LORENZO CHISTE'	CONSIGLIERE
GABRIELLA CORRADINI	CONSIGLIERE
MANFRED DE ECCHER	CONSIGLIERE
DIEGO PISONI	CONSIGLIERE
NICOLA RICCI	CONSIGLIERE
SARA SALVATI	CONSIGLIERE
MARTINA SANTONI	CONSIGLIERE
SILVANO URSELLA	CONSIGLIERE
MARTINA BOSETTI	CONSIGLIERE
CARLO BALESTRA	CONSIGLIERE

Assenti:

MARIA BRUNA CHISTE'	CONSIGLIERE
----------------------------	--------------------

Assiste il Segretario comunale reggente Claudio Baldessari.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Michele Bortoli nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto all'ordine del giorno.

Oggetto: Esame ed approvazione della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2023 – 2025, del Bilancio di previsione finanziario 2023 -2025, dei relativi allegati e Nota integrativa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono state approvate le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi e sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, c. 3, della Costituzione;
- con Legge Provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 è stato adeguato l'ordinamento contabile provinciale e degli enti locali alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 118/2011;
- l'art. 49, nonché gli artt. 50, 51 e 52 della Legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, indicano quali sono gli articoli del Decreto Legislativo n. 267 dd. 18/08/2000 (Testo Unico degli enti Locali) che si applicano agli enti locali e organismi strumentali della Provincia Autonoma di Trento mentre per quanto non richiamato si applicano le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale e provinciale;
- per gli enti locali trentini la nuova contabilità armonizzata è entrata in applicazione a tutti gli effetti dal 1° gennaio 2017;

Richiamati i principi contabili generali, il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio Allegato 4/1 e il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria Allegato 4/2, allegati tutti del D.Lgs. 118/2011;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 dd. 18/08/2000 (Testo Unico degli enti Locali);

Dato atto che l'art. 162 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, dispone che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al D.Lgs. 118/2011;

Richiamato l'art. 50 della L.P. 18/2015 che recepisce l'art. 151 del D.Lgs. 267/2000, il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che *“i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)”*;

Rilevato che il Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale per l'anno 2023, sottoscritto in data 28 novembre 2022 tra la Provincia Autonoma di Trento ed il Consiglio delle Autonomie Locali, ha previsto, in caso di proroga da parte dello Stato del termine di approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 degli enti locali, di applicare la medesima proroga anche per i comuni trentini;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2022 con il quale è stato differito al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali ed è stato conseguentemente autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio fino a tale deliberazione;

Rilevato che la Legge 29 dicembre 2022 n. 197 (legge di bilancio per l'esercizio 2023), all'art. 1 c. 775 ha differito al 30 aprile 2023 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;

Ricordato che, a decorrere dal 2017, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, (schemi armonizzati), che assumono valore a tutti gli effetti giuridici ed autorizzatori;

Considerato che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la classificazione delle voci di entrata per categorie e tipologie e delle voci di spesa per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011, nonché la reintroduzione della previsione di cassa, che costituiscono limite ai pagamenti di spesa;

Dato atto che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa;

Considerato che gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;

Dato atto pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce "di cui FPV", all'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;

Dato atto inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui;

Dato atto che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2023-2025;

Rilevato che nella predisposizione del bilancio si è tenuto conto delle disposizioni in materia di finanza locale sancite dal Protocollo d'Intesa per l'anno 2023;

Atteso che nel bilancio è stato iscritto il Fondo di riserva nei limiti previsti dall'art. 166 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., sulla base delle indicazioni contenute nel D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati;

Rilevato che a sostegno della spesa corrente per l'esercizio 2023 è stato impiegato l'importo di € 25.000,00 dei contributi di concessione edilizia, come consentito all'art. 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 – Legge di Bilancio 2017, integrato a norma dell'art. 1-bis, comma 1 del D.L. 148/2017, e di quanto disposto dall'art. 13, comma 5-quinquies del DL. 162/2019 (Milleproroghe), ed inoltre sono state impiegate risorse dei canoni aggiuntivi idroelettrici del Consorzio BIM Sarca per il finanziamento di spese non ricorrenti per € 182.906,00;

Visto che al bilancio di previsione è stata applicato avanzo di amministrazione vincolato per l'importo di € 66.929,20, come risulta da allegato A/2 al bilancio e dal prospetto del presunto avanzo di amministrazione al 31/12/2022 pure allegato al bilancio;

Preso atto che l'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) prevede che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

Considerato che, ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., le deliberazioni relative a tariffe, aliquote d'imposta, eventuali maggiori detrazioni, variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, costituiscono allegati al Bilancio di previsione;

Rilevato che nel corso di questa stessa seduta sono state approvate le aliquote, detrazioni e deduzioni dell'IMIS per l'anno 2023;

Visto che nel corso di questa stessa seduta sono state anche approvate le tariffe dei servizi di sosta a pagamento nella località di Lagolo e la tariffa del servizio di pesa pubblica, a decorrere dall'esercizio 2023;

Ricordato che l'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. 30/12/2021 n. 228, come convertito dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, ha stabilito, a decorrere dall'esercizio 2022, un autonomo termine per l'approvazione del piano finanziario e delle tariffe della TARI, fissato al 30 aprile di ciascun anno, disgiunto dal termine di approvazione del bilancio di previsione;

Dato atto pertanto che il Piano finanziario e le tariffe della TARI per l'esercizio 2023 saranno approvate con provvedimenti da adottare entro la suddetta scadenza;

Ricordato inoltre che riguardo al servizio di acquedotto e al servizio di fognatura, la Giunta Comunale ha approvato le relative tariffe rispettivamente con deliberazioni n. 18 e 20 del 2 febbraio 2023;

Atteso che con delibera giuntale n. 19 del 02/02/2023 sono state anche approvate le nuove tariffe di rimborso delle prestazioni cimiteriali garantite dal Comune a decorrere dall'esercizio 2023;

Dato atto che rimangono invariate le altre misure tariffarie in vigore, relativamente ai restanti servizi comunali (tariffe raccolta funghi, tariffe Nido d'Infanzia, ecc.);

Visto che la legge di bilancio dello Stato per l'anno 2019 (L. 145 dd. 30/12/2018), ai commi 820, 821 e 823 dell'art. 1 ha stabilito che dall'anno 2019 *le regioni a statuto speciale, le provincie autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane, le provincie e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e che tali Enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;*

Vista la deliberazione consiliare n. 23 del 13/07/2022 esecutiva, con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2021 del Comune di Madruzzo;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 10/06/2021 con la quale è stata esercitata la facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 232 del TUEL di non tenere la contabilità economico-patrimoniale, allegando a partire dal rendiconto 2020 la situazione patrimoniale al 31 dicembre redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con le modalità semplificate definite dall'allegato A al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno 10 novembre 2020 concernente "Modalità semplificate di redazione della contabilità economico – patrimoniale degli enti che rinviavano la contabilità economico – patrimoniale". Con la stessa delibera si rappresentava anche la facoltà di non predisporre il bilancio consolidato ai sensi dell'art. 233-bis, comma 3, del TUEL;

Richiamato l'art. 170 comma 1 del D.lgs. 267/2000 ed il punto 8 del Principio della programmazione di cui all'allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, ai sensi dei quali la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP) entro il 31 luglio per le conseguenti deliberazioni. Unitamente allo schema di deliberazione del bilancio di previsione finanziario, la Giunta comunale presenta al Consiglio comunale la "Nota di aggiornamento" del DUP;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 130 del 27/07/2022 di approvazione dello schema di Documento Unico di Programmazione 2023-2025;

Visto che nella seduta del 29/11/2022 il Consiglio Comunale ha esaminato e discusso lo schema di DUP approvato dalla Giunta Comunale con la deliberazione sopra richiamata, rinviando alla nota di aggiornamento del DUP la definitiva approvazione del documento, in sede di approvazione del bilancio di previsione 2023-2025;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 07/02/2023 con la quale sono stati approvati la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2023-2025, lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 completo dei prescritti allegati e la Nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, al fine di sottoporli all'approvazione del Consiglio Comunale;

Evidenziato che la Nota di aggiornamento del DUP 2023-2025 e la Nota integrativa sono stati predisposti nel rispetto del principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.;

Ricordato che il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;

Dato atto che il DUP ricomprende la programmazione dei lavori pubblici, come disciplinata dall'art. 13 della L.P. 36/1993 e dalla Delibera della Giunta Provinciale n. 1061/2002;

Dato atto che il deposito degli schemi di bilancio di previsione finanziario 2023-2025 ed allegati, nonché della Nota di aggiornamento del DUP, è stato comunicato ai consiglieri comunali con nota prot. n. 1448 del 08/03/2022, coerentemente con le tempistiche previste dalla normativa in vigore;

Visto il parere del Revisore dei conti, assunto al protocollo comunale il 23/02/2023 n. 2054, espresso favorevolmente sulla proposta di bilancio 2023 – 2025 e relativi allegati e sulla Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2023-2025;

Vista la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2023-2025, comprendente il programma triennale delle opere pubbliche, predisposto dal Servizio finanziario sulla base delle informazioni fornite dai vari servizi comunali, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmatori forniti dall'Amministrazione Comunale, sulla base delle previsioni del Protocollo di intesa in materia di finanza locale per il 2023;

Visto lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 completo dei prescritti allegati;

Vista la Nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, che integra e dimostra le previsioni di bilancio;

Accertato che in relazione agli schemi degli atti contabili approvati dalla Giunta Comunale non sono pervenuti emendamenti da parte di nessun consigliere comunale;

Tenuto conto che si rende necessario procedere, così come previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 267/2000, all'approvazione della Nota di aggiornamento del Documento Unico di programmazione 2023-2025 e dello schema di Bilancio di previsione finanziario 2023–2025 completo dei prescritti allegati, nonché della Nota integrativa;

Atteso che, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 118/2011, in sede di formazione del rendiconto della gestione 2022 si provvederà al riaccertamento ordinario delle poste contabili in base al criterio di imputazione della “competenza finanziaria potenziata” (con verifica della esigibilità delle obbligazioni a scadenza) e quindi saranno aggiornati con variazione di bilancio gli stanziamenti del bilancio 2023 - 2025 anche riguardanti il Fondo pluriennale vincolato;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva al fine di consentire al più presto la gestione contabile sulla base del nuovo documento contabile;

Visto il nuovo regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni dell'ente;

Visti i seguenti pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sul presente provvedimento:

- effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di delibera, ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.) approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e del regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni del Comune di Madruzzo, la Responsabile del Servizio finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;
- effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di delibera, ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.) approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e del regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni del Comune di Madruzzo, la Responsabile del Servizio finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.;

Visto il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 e ss.mm.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto quanto disposto dal Codice degli Enti Locali (C.E.L.) approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

Constatato e proclamato da parte del Presidente, assistito dagli scrutatori designati ad inizio seduta, l'esito della votazione allegato,

DELIBERA

1. **di approvare** la Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2023-2025;
2. **di approvare** il Bilancio di previsione finanziario 2023-2025, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa;
3. **di approvare** la Nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2023-2025;
4. **di dare atto** che i documenti contabili di cui ai punti 1., 2., e 3. sono allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
5. **di dare atto** che il PEF e le tariffe della TARI per l'esercizio 2023 saranno approvati entro il 30/04/2023 come consentito dalla normativa in vigore, meglio citata in narrativa;
6. **di dare atto** che successivamente all'approvazione del bilancio la Giunta comunale definirà il Piano Esecutivo di Gestione;
7. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 174 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 verrà pubblicato sul sito internet dell'ente, sezione "Amministrazione Trasparente";
5. **di dichiarare** il presente provvedimento, per i motivi di cui in premessa e con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4° del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
6. **di dare evidenza** che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, avverso i provvedimenti adottati dall'Amministrazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi del quinto comma dell'art. 183 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
 - b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 02.07.2010, n.104;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199

I ricorsi b) e c) sono alternativi.

Allegati:

Nota di aggiornamento DUP 2023 - 2025

Bilancio 2023 – 2025 completo degli allegati

Nota integrativa

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

<p>il Sindaco <i>Michele Bortoli</i></p>		<p>il Segretario comunale reggente <i>Claudio Baldessari</i></p>
--	---	--

~ ● ~ ● ~

Alla presente sono uniti:

- parere di regolarità tecnica
- parere di regolarità contabile
- attestazione di pubblicazione ed esecutività

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.